

Causa Grasso c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 13 novembre 2007 (ricorso n. 29222/03)

(constata la violazione degli art. 8 e 13 CEDU, relativi rispettivamente al diritto al rispetto della vita privata e familiare, sotto il profilo della libertà di corrispondenza, e al diritto ad un ricorso effettivo, con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006)

Fatto. Ricorso presentato per violazione degli artt. 8 (*diritto al rispetto della vita privata e familiare*), 6 par. 1 (*diritto ad un equo processo*) e 13 (*diritto ad un ricorso effettivo*) CEDU in relazione alla procedura di fallimento iniziata nel 1989 e conclusasi nel 2002.

Diritto. La Corte ha ritenuto che, in virtù della automaticità dell'iscrizione del nome del fallito nel relativo registro e dell'assenza di una valutazione e di un controllo giurisdizionale sull'applicazione delle incapacità in questione, così come del lasso di tempo previsto per il conseguimento della riabilitazione, l'ingerenza prevista dalla legge sul fallimento nel diritto al rispetto della vita privata dei ricorrenti fosse incompatibile con la Convenzione. Pertanto, ha dichiarato la violazione dell'art. 8 CEDU.

Per quanto riguarda la violazione degli artt. 6 e 13 della Convenzione, la Corte ha dapprima affermato che la doglianza relativa alla violazione del diritto ad un ricorso effettivo, relativamente alla prolungata limitazione del diritto al rispetto della corrispondenza, dovesse essere esaminata unicamente sotto il profilo dell'art. 13 CEDU. Rilevato che la questione sollevata era analoga a quella affrontata nella causa *Bottaro c. Italia*, la Corte ha quindi dichiarato la violazione del suddetto articolo, anche in ragione del fatto che il Governo non aveva fornito argomentazioni ritenute sufficienti.

Infine, considerato che la mera constatazione della violazione costituisce nella fattispecie una equa soddisfazione, sufficiente a riparare ai danni morali subiti, la Corte ha liquidato a favore del ricorrente la somma di 2.000,00 € per le spese sostenute, mentre ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni materiali non avendo rilevato il nesso di causalità fra le violazioni contestate e il danno subito.